



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 04/07/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 596

Ruvo di Puglia (Ba) – Piano di lottizzazione comparto “2” in località Calendano. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 20/04/2006. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n.6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n. 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di RUVO DI PUGLIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di RUVO DI PUGLIA (BA)

Piano di Lottizzazione -Comparto edificatorio "2" in località Calendano.

Soggetto Proponente: Curci Maria Maddalena e altri.

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica, mediante un piano di lottizzazione per insediamenti residenziali, del comparto "2", come individuato dalla variante generale al P.RG. del vigente P.RG. del Comune di RUVO DI PUGLIA e tipizzato come Zona Territoriale Omogenea "C3 ESTENSIVA TURISTICA".

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di MOLFETTA per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Dati urbanistici -Tabella delle ripartizioni -Lotti edificabili
- TAV 2 Stralcio P.RG. -Sovrapposizione Piano al P.RG. -Relazione tecnica illustrativa TAV 2/A Corografia e cartografia P.U.T.T./P.
- TAV 2/B Relazione paesaggistica e studio di impatto paesaggistico -Verifica di compatibilità paesaggistica;
- TAV 2/C Aerofotogrammetria -Foto con planimetria
- TAV 3 Stralcio catastale
- TAV 4 Piano quotato esistente
- TAV 5 Planimetria superfici a cedersi
- TAV 6 Vincolo architettonico e area annessa
- TAV 7 Sovrapposizione lottizzazione con vincolo e area annessa
- TAV 8 Suddivisione lotti
- TAV 9 Intervento su catastale
- TAV 10 Planovolumetrico
- TAV 10 bis Planovolumetria con indicazione fosse Imhoff
- TAV 11 Planimetria quotata
- TAV 12 Sistemazioni esterne e piano quotato di progetto
- TAV 13 Profili -Particolare della sezione stradale
- TAV 14 Tipologie
- TAV 15 Rete idrica e fognaria pubblica -Planimetria generale
- TAV 16 Rete elettrica pubblica -Rete fognaria pubblica -Acque bianche - Planimetria generale
- TAV 17 Norme tecniche di Esecuzione PRG e PUTT/P
- TAV 18 Lotto tipo con alberature -Prospetti con materiali -Particolare recinzione - Prospetto recinzione
- TAV 19 Visure catastali
- TAV 20 Relazione finanziaria
- TAV 21 Schema di convenzione
- Relazione illustrativa sulla piantagione arborea.
- Copia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 20/04/2006 di adozione del Piano in oggetto.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di interventi di edilizia residenziale privata nel Comparto "2" in Località Calendano, ricade su aree dall'estensione complessiva di mq. 90.000. La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie complessiva Comparto mq. 90.000
- Superficie territoriale mq. 88.407
- I.f.t. mc/mq 0,20
- Volumetria insediabile mc 17.681,40
- Abitanti insediabili n. 295
- Area per attrezzature di

- interesse comune e parcheggi mq. 5.880
- Area per verde pubblico mq. 6.260
- Area per sedi viarie pubbliche mq. 11.310
- Superficie fondiaria mq. 64.277
- Superficie coperta mq. 5.725,40
- Altezza max m. 8,00

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

-Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P); in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione «D» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività»

Stante la classificazione «D» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di RUVO DI PUGLIA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA. del P.UTT./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del P.U.T.T./P.)

-Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.TA del P.U.T.T./P.) degli AT.E. di tipo «D», quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A del P.UTT./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico -geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ... ».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico -vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, /a protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico -vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo».

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti»; prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e ,di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

-Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la «salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del P.U.T.T./P.) -Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A del P.U.T.T./P.) degli ATE. di tipo «C», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree ».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico-vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta. Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico,geomorfologico,ed idrogeologico:

L'area d'intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. In particolare, in un'area attigua al Comparto oggetto del presente P.d.L., è presente un "ciglio di scarpata", evidenziato sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia territoriale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.09 titolo III delle N.T.A del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A del P.U.T.T./P. Pertanto, parte dell'area oggetto del P.d.L. di che trattasi ricade nell'area annessa al predetto ciglio di scarpata ovvero nella fascia di mt. 50 dallo stesso.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico. In particolare, l'area

di intervento è marginalmente interessata dalla presenza di un bene architettonico vincolato, la Chiesa S. Maria di Calendano, evidenziata al n. 1 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai Vincoli e Segnalazioni architettonici -archeologici, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.16 delle N.T.A del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.16.3 dell'art. 3.16 delle N.T.A del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A del P.U.T.T./P. Parte dell'area oggetto del P.d.L. di che trattasi, ricade nell'area annessa al predetto manufatto vincolato, ovvero nella fascia di mt. 100 dallo stesso.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza del "ciglio di scarpata" situato comunque nell'area attigua a quella direttamente interessata dall'intervento.

Per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente né con l'area di pertinenza dell'attiguo "ciglio di scarpata" né con la relativa area annessa (fascia di 50 mt.).

Si rappresenta che, all'interno dell'area annessa al predetto "ciglio di scarpata" ricadono parzialmente i parcheggi pubblici di progetto, che costituiscono comunque destinazione d'uso compatibile con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 punti 3.2 e 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento alla presenza, sull'area oggetto di intervento, del bene architettonico vincolato Chiesa S. Maria di Calendano, evidenziata al n. 1 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai Vincoli e Segnalazioni architettonici -archeologici, per la quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.16.3 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui all'art.

3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rappresenta che le volumetrie in progetto risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza della predetta emergenza paesaggistica.

Con riferimento all'area annessa allo stesso bene architettonico, ovvero la fascia di 100 mt. contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, si rileva dagli elaborati progettuali trasmessi che tutte le volumetrie di progetto sono posizionate in maniera tale da non interferire con la predetta area annessa; il progetto prevede in detta area la viabilità di piano e la sistemazione dei parcheggi pubblici, destinazione d'uso compatibile con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.16 punti 3.16.3 e 3.16.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene il sistema botanico-vegetazionale si rappresenta che il P.U.T.T./P. non individua sull'area oggetto di intervento alcuna emergenza paesaggistica del predetto sistema, pur essendo rilevabile dalla documentazione fotografica e dagli elaborati di progetto la presenza, in un'area attigua al P.d.L., di alcuni soggetti arborei. Si evidenzia a tal proposito che, come si evince dagli elaborati di

progetto ed in particolare dalla "Relazione illustrativa", i predetti soggetti arborei, che sono in prevalenza pini marittimi posizionati tra il P.d.L. e il bene architettonico vincolato Chiesa S. Maria di Calendano - ovvero all'interno della sua area annessa, non saranno in alcun modo interessati dall'intervento e che versano attualmente in uno stato di degrado e abbandono.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.d.L. proposto, al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per le emergenze paesaggistiche precedentemente elencate, dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva rispettare la distanza delle volumetrie di progetto dall'area annessa, ovvero:

- 100 mt. dal bene architettonico vincolato Chiesa S.Maria di Ca/endano;
- 50 mt. dal ciglio di scarpata.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate che attengono al necessario posizionamento delle volumetrie previste all'esterno dell'area annessa al ciglio di scarpata e al bene architettonico Chiesa S. Maria di Calendano, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la necessaria configurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come configurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 50 dal "ciglio di scarpata" e oltre i 100 mt. dalla Chiesa S. Maria di Calendana, ovvero al di fuori dell'area annessa. Nelle predette aree annesse potranno essere consentiti solo gli interventi di cui ai punti 4.2 dell'art. 3.09 e 3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- In sede di esecuzione delle opere dovranno opportunamente essere conservati, soprattutto nelle sistemazioni esterne, i soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica complessiva dei luoghi ed in particolare la componente geo-morfologica caratterizzante l'ambito di intervento.

- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti.
- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo.
- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.
- Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni dei lotti e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico -edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente. Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4 -lettera d) della L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal

Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Curci Maria Maddalena e altri, relativamente al piano di lottizzazione Comparto "2" a Calendano, ricadente nel territorio del Comune di RUVO DI PUGLIA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Ninchi Vendola